



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
TRIBUNALE FEDERALE
n. RGTF 3/2024

All'udienza del 28 febbraio 2024, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe SEVERINI Presidente
Avv. Paola DI VINCENZO componente effettivo
Avv. Raffaella VIGNOTTO Componente supplente, relatore ed estensore

IL TRIBUNALE FEDERALE

ha reso la presente

DECISIONE

sul procedimento disciplinare di cui all'atto di deferimento della Procura Federale, in persona del Sostituto Procuratore Avv. Federico Tosi, trasmesso, in data 28 gennaio 2024 a carico dei tesserati della Sezione TSN di Cosenza, per le seguenti incolpazioni:

- CATALANO Riccardo, Vice Presidente della Sezione TSN di Cosenza, per la violazione degli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e 3, comma I e II, Regolamento di Giustizia Sportiva UITTS con il concorso dei membri del Consiglio Direttivo sig.ri CUCONATO Michele, consigliere; BOMBINI Marco, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere; RIZZUTO Giuseppe, consigliere, in violazione dell'art. 27 Statuto della Sezione TSN di Cosenza perché con esposto alla Procura Federale e denuncia contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Cosenza, imputavano direttamente al sig. MACCHIONE Antonio, Presidente della Sezione TSN, due diverse condotte costituenti reato ai sensi dell'art. 314 Cod. pen. e violazione del principio di correttezza e lealtà sportiva, tutti con l'aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia Sportiva UITTS.

I tesserati avevano accusato il sig. MACCHIONE Antonio, Presidente della Sezione TSN di Cosenza, pur sapendolo innocente e senza il dovuto vaglio di fondatezza delle proprie tesi, di aver distratto dalla Sezione la somma di euro 13.400,00 e di aver sottratto e commerciato abusivamente bossoli e rame.

- MACCHIONE Antonio, Presidente della Sezione TSN di Cosenza, per la violazione degli artt. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 6 comma 2, d.lgs. n.297 del 2002, art. 7, lett. a) del d.l. n. 223 del 2006 convertito dalla legge n. 248 del 2006; legge n. 205 del 2017, art. 1, commi 910 - 911; art. 29 dello Statuto della Sezione TSN di Cosenza; art. 39, art. 29 con il concorso omissivo del revisore contabile Dott. Luigi DE BENEDICTIS; nonché art. 27 dello Statuto TSN di Cosenza in concorso omissivo con i membri del Consiglio Direttivo, CATALANO Riccardo, Vice Presidente della Sezione TSN di Cosenza, CUCONATO Michele, consigliere, BOMBINI Marco, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere, RIZZUTO Giuseppe, consigliere, per aver costituito un rapporto di lavoro autonomo (collaborazione sportiva) in forma orale con il sig. GRECO Pasquale, rappresentante atleti, senza le obbligatorie comunicazioni agli enti di previdenza sociale competenti e corrispondendo (mensilmente) al medesimo, per tutta la durata del rapporto sino alla regolarizzazione avvenuta nel gennaio 2023, con metodi di pagamento non tracciabili una somma pari a Euro 1.000,00 e per non aver provveduto ad eseguire l'obbligatoria SCIA Antincendio.
-
- MACCHIONE Antonio, Presidente della Sezione TSN di Cosenza, per la violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver corrisposto, senza titolo, la somma



di Euro 336,80 al fidanzato della di lui figlia sig.ra MACCHIONE Vera, rappresentante tecnico.

- MACCHIONE Antonio, Presidente della Sezione TSN di Cosenza, CATALANO Riccardo, Vice Presidente della Sezione TSN di Cosenza, per la violazione dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, della circolare del 24 aprile 1992, n. 4313 nonché dell'art. 25 dello Statuto della Sezione TSN di Cosenza, con il concorso omissivo dei membri del Consiglio Direttivo sig.ri CUCONATO Michele, consigliere, BOMBINI Marco, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere, RIZZUTO Giuseppe, consigliere, in violazione dell'art. 27 dello Statuto TSN Cosenza e con l'aggravante dell'art. 10, comma 1, del *Regolamento di Giustizia Sportiva*, per aver ceduto ai soci bossoli di munizioni utilizzate al fine della ricarica autorizzando, così, la realizzazione di una pratica vietata dall'ordinamento endofederale.
- MACCHIONE Antonio, Presidente della Sezione TSN di Cosenza, CATALANO Riccardo, Vice Presidente della Sezione TSN di Cosenza, CUCONATO Michele, consigliere, BOMBINI Marco, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere, RIZZUTO Giuseppe, consigliere, per la violazione dell'art.256 (*Attività di gestione di rifiuti non autorizzata*) del *codice dell'ambiente* d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 relativamente ai bossoli.
Quanto a *sanzioni*, con il deferimento la Procura Federale ha chiesto:
 - la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni due per il sig. CATALANO Riccardo per le infrazioni contestate, sopra rappresentate, valutate l'aggravante dell'art. 10, comma 1, lett. a) del *Regolamento di Giustizia Sportiva UITS* e l'attenuante dell'art. 12, comma 1, lett. b) dello stesso *Regolamento di Giustizia Sportiva UITS*, e l'art. 15, comma 3, del *Regolamento di Giustizia Sportiva UITS*.
 - la sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno per i sig.ri MACCHIONE Antonio, CUCONATO Michele, BOMBINI Marco, DEL VECCHIO Pietro Maria, RIZZUTO Giuseppe, DE BENEDITTIS Pierluigi per le infrazioni contestate, sopra rappresentate, valutata l'aggravante di cui all'art. 10, comma 1, lett. a).

FATTO

Il presente procedimento ha avuto origine da un esposto, datato 11 settembre 2023, presentato dal sig. CATALANO Riccardo, Presidente della Sezione TSN di Cosenza, poi in questa sede assistito e difeso dall'Avv. Mario Bonavita.

Il sig. CATALANO Riccardo esponeva quanto segue: *"In data 03 gennaio 2023 il Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Cosenza sfiduciava l'allora Presidente MACCHIONE Antonio il quale nel corso della riunione rassegnava le dimissioni da consigliere che venivano accettate e ratificate nella medesima occasione [...]. Convocavo altresì il Revisore dei conti Dott. De Benedittis allo scopo di effettuare la verifica di cassa al 31/12/2022. Detta operazione veniva eseguita in data 5 gennaio 2023 con un ammanco di cassa di € 13.440,00 per la quale il Revisore non è riuscito a reperire nessun giustificativo di spesa. [...] veniva inviata una raccomandata all'ex Presidente Macchione [...], lo si invitava a chiarire la situazione[...]. Trascorso un adeguato lasso di tempo senza che il Macchione si facesse vivo, con il parere positivo della maggioranza del Consiglio direttivo [...] ha provveduto a presentare presso la Procura della Repubblica di Cosenza una denuncia querela per l'ipotesi di reato di peculato [...]. Nel corso delle verifiche amministrative il Catalano riscontrava*



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO



- altresì che dai formulari dello smaltimento dei rifiuti speciali non vi era traccia né dell'ottone dei bossoli, né del rame delle ogive e che lo smaltimento riguardava solo il piombo[...] per cui veniva presentato con il parere favorevole all'unanimità dei consiglieri presenti una denuncia querela contro ignoti per la sottrazione e il probabile commercio dei bossoli e del rame.[...] Nelle settimane a seguire il Consiglio Direttivo deliberava di attivare un'azione civile nei confronti dell'ex Presidente per il recupero della somma oggetto della querela dando esecuzione alla delibera [...].[...] durante questi mesi il Macchione si è recato presso la sezione rare volte. In una di queste, precisamente il 28/02/2023 pochi giorni dopo il ritrovamento dei bossoli ha atteso che il dipendente Pasquale Greco, in quel momento impegnato sulle linee di tiro, aprisse la porta del tunnel e dopo averci brevemente parlato, si è girato a favore di telecamera mostrando il dito medio [...]. Il 18/07/2023, presumibilmente dopo essere stato convocato dalla Guardia di Finanza per essere sentito riguardo alla denuncia querela nei suoi confronti, si è recato nuovamente nella sezione per parlare con il signor Greco e, anche in quell'occasione, ha mostrato nuovamente il dito medio a favore di telecamera[...] [...] il Catalano ha avuto anche notizia [...] che l'allora Presidente ha ripetutamente autorizzato i rimborsi della figlia, dipendente della sezione, e del compagno, non iscritto al TSN, ogni qual volta che la signora Macchione si recava fuori sede per le gare nazionali e per i corsi [...] di tecnico di carabina[...]. Il Macchione ha anche consentito alla figlia di gestire nei modi che riteneva più opportuni l'intera attività sportiva autorizzando di fatto molteplici sperequazioni[...]."

Il sig. CATALANO Riccardo si rivolgeva alla Procura Federale con la richiesta seguente: (i) di aprire una indagine[...]; (ii) applicare i provvedimenti cautelativi [...] con espressa istanza di punizione considerato anche l'approssimarsi del rinnovo delle cariche sociali [...] il Macchione intenda nuovamente candidarsi[...] ci sarà l'obbligo di informare l'Ufficio Giudiziario che indaga sulle denunce con tutto ciò che potrebbe comportare e con le successive possibili ricadute d'immagine negative sul sistema [...].

In data 18 e 19 settembre 2023, a seguito dell'esposto, la Dott.ssa Elena SPORTELLI, componente del Collegio dei Revisori dei Conti U.I.T.S., insieme al Procuratore Federale U.I.T.S. Avv. Fabio Pennisi e al Ten. Col. Francesco Cerruto del Ministero Difesa, 10° Reparto Infrastrutture, Napoli, alla presenza del sig. CATALANO Riccardo, Presidente della Sezione TSN di Cosenza e della Segretaria della sig.ra MALTRAVERSI Giuseppina, effettuavano una visita ispettiva presso quella Sezione TSN.

La relazione che ne seguiva, a firma dei tre menzionati, riportava quanto segue:

"[...] Nel corso dell'ispezione si procedeva all'esame dei documenti contabili relativi alle questioni oggetto dell'esposto, nonché alle sommarie informazioni dei soggetti interessati, in particolar modo dell'ex Presidente Macchione, dell'attuale Presidente Ricardo Catalano, del Revisore dei conti Pierluigi de Benedittis, della Segreteria Giuseppina Maltraversi e il sig. Pasquale Greco direttore ed istruttore di tiro. A seguito di tali indagini, fatti comunque salvi gli ulteriori accertamenti che si rendessero eventualmente necessari e opportuni, emergeva che il denunciato ammanco di cassa oggetto dell'esposto e della denuncia querela sia in realtà insussistente essendo il relativo importo riconducibile alla prassi adottata dall'ex Presidente di remunerare il sig. Pasquale Greco quale direttore ed istruttore della Sezione (collaboratore sportivo) svolgente tale funzione dal 2013.[...] Da tali elementi probatori [...] è emerso:

- 1) che, sino a gennaio 2023, per alcuni anni [...] per conto della sezione, l'ex Presidente Macchione ha corrisposto regolarmente l'importo di 1000,00 Euro mensili al sig. Pasquale Greco [...] per l'attività di direttore e di istruttore di tiro [...];



- 2) che al momento della presentazione della denuncia querela e dell'esposto, al Presidente Riccardo Catalano non era all'oscuro della destinazione delle somme di cui ha invece denunciato in sede penale e federale l'utilizzo illecito da parte dell'ex Presidente Antonio Macchione [...];
- 3) che, al momento, non è provata l'attività di commercio di bossolame, essendo invece finora emersa la prassi di cessione gratuita per la ricarica riferita sia dall'ex Presidente Macchione, sia dall'attuale CATALANO che potrebbe teoricamente integrare la contravvenzione di "attività di gestione non autorizzata" ai sensi dell'art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) del codice dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006 n.152);
- 4) che, quanto al pagamento di trasferte della sig.ra Vera Macchione (figlia dell'ex Presidente) anche di spese riferibili al di lei fidanzato/accompagnatore, dai documenti è emersa una spesa imputabile a quest'ultimo, pagata dalla Sezione [...].

La relazione concludeva che, a seguito dell'esposto e da quanto era emerso nell'ispezione, era stato aperto un procedimento disciplinare per i fatti rilevati; e invitava la UITA a trasmettere la relazione stessa e i relativi allegati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza (all'attenzione del PM Dott. Visconti) per i fatti che potrebbero teoricamente integrare fattispecie di reato o contravvenzioni perseguibili d'ufficio.

Il 29 gennaio 2024, la Procura Federale, a seguito della relazione della visita ispettiva e con documentazione probatoria inerente al sospetto reato di peculato per sottrazione di euro 13.200,00 a carico dell'ex Presidente MACCHIONE Antonio, avanzava alla Procura Generale del CONI l'istanza di archiviazione.

L'istanza venne accolta in data 2 febbraio 2024.

In data 19 settembre 2023 presso la Sezione TSN di Cosenza veniva audito il sig. GRECO Pasquale, in sommarie informazioni nell'ambito della medesima indagine e di connesso procedimento disciplinare dinanzi alla commissione d'indagine istituita dalla UITA e composta dal Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, dal Revisore dei Conti dott.ssa Elena Sportelli e dal Ten. Col. Francesco Cerruto nominato dal Ministero della Difesa.

Il sig. GRECO Pasquale dichiarava: *"Sono istruttore di tiro della Sezione TSN di Cosenza. Sono stato assunto il 23 gennaio 2023 con contratto di collaborazione sportiva. Prima del 2023 ho percepito un compenso mensile di Euro 1.000,00 circa solo nel 2022, prima collaboravo saltuariamente con la sezione percependo un gettone di presenza di 10 Euro [...]. Di tale circostanza erano al corrente oltre la segretaria l'ex Presidente Macchione, l'attuale Presidente Riccardo Catalano(all'epoca ex presidente) e qualche consigliere[...].La maggior parte dei bossoli vengono raccolti e smaltiti. Nel 2021 e nel 2022 i bossoli in piccole quantità venivano cedute gratuitamente ad alcuni tiratori che le ricaricavano (in particolare quelli che fanno tiro dinamico). Attualmente abbiamo disposizione di cederle al massimo un Kilo mensile"*.

Lo stesso 19 settembre 2023, ancora presso la Sezione TSN di Cosenza, il sig. CATALANO Riccardo, Presidente della locale Sezione TSN, veniva audito, in presenza del difensore Avv. Mario Bonavita, perché persona sottoposta a indagine e, in sede disciplinare, a sommarie informazioni.

Il CATALANO dichiarava: *"[...] ho denunciato l'ex presidente per peculato o per il reato che la Magistratura riterrà integrato È stato proposta anche un'azione civile nei confronti dell'ex presidente per il recupero della somma mancante indicata nella denuncia querela [...]. La somma di cui viene contestato l'utilizzo illecito da parte dell'ex presidente è stata rilevata in una relazione del revisore dei conti della sezione il quale ha riferito che per tale somma non trovava giustificativo [...].[...] precisamente Euro 13.200,00 apprendendo che erano stati utilizzati per il*



pagamento in nero di un lavoratore, Pasquale Greco, il quale è stato assunto su mia iniziativa e proposto la regolarizzazione del dipendente e il consiglio ha approvato[...] [...] è vero che la sezione dava i bossoli ai tiratori per la ricarica almeno fino al 2013, ma ora avviene in modo diverso perché [...] avviene con il limite di 900 grammi al mese successivamente all'istituzione del registro di carico e scarico [...] [...] dal 2013 se qualcuno chiedeva bossoli venivano concessi con il contagocce [...] [...] quanto alle spese sostenute per le trasferte della figlia dell'ex presidente Macchione posso riferire che usualmente gli atleti viaggiano con un accompagnatore tesserato mentre nel caso di atleti minorenni veniva e viene consentito il rimborso del viaggio di un familiare anche non tesserato [...]. Aggiungo che stiamo valutando un'azione di responsabilità nei confronti dell'ex presidente per mala gestio [...]”.

Ancora il 19 settembre 2023, sempre presso la Sezione TSN di Cosenza, il sig. DE BENEDITTIS Pierluigi, revisore dei conti della Sezione TSN di Cosenza, veniva audito a sommarie informazioni dalla medesima commissione di indagine.

DE BENEDITTIS Pierluigi dichiarava: «*La somma indicata nella mia relazione del 5 gennaio 2023 imputata al capitolo n.5 pari a 13.200,00 Euro quale somma per la quale non erano stati trovati documenti giustificativi poi riportata dal conto consuntivo 2022 in espressa voce “spese non giustificate azione legale in corso» è stata riportata come sommatoria di spese attribuite al capitolo 5 e capitolo 14 rilevate dalla prima nota cassa e relativi partitari, per le quali in sede di verifica non era trovata documentazione giustificativa [...]. Non era a conoscenza che la sezione avesse un collaboratore/dipendente remunerato senza contratto di lavoro [...]. Le verifiche periodiche non erano fatte in maniera puntuale.».*

Sempre il 19 settembre 2023 presso la Sezione TSN di Cosenza il sig. MACCHIONE Antonio, ex presidente della Sezione TSN di Cosenza, assistito dall'Avv. Edmondo Pellico, veniva audito quale persona sottoposta a procedimento disciplinare dalla stessa commissione d'indagine.

Il MACCHIONE Antonio dichiarava: “*Io non mi occupavo della contabilità della sezione di cui si occupava la sig.ra Giuseppina Maltraversi, dipendente della sezione [...] [...] ho sempre avuto ottimi rapporti con gli altri componenti del Consiglio direttivo, in particolare con Catalano attuale presidente f.f. con il quale mi confidavo ed era a conoscenza della gestione della sezione. Quanto alla somma di E 13.440.00 di cui mi viene contestato oggi l'ammanco [...] mi pare che tale somma fosse corrispondente al compenso che la sezione erogava da diversi anni al sig. Pasquale Greco, direttore di tiro della sezione che era privo di contratto. L'importo veniva corrisposto in contanti dalla sig.ra Giuseppina Maltraversi, dietro mia autorizzazione [...] [...] quanto alla vicenda del bossolame rinvenuto all'interno della sezione, posso riferire che non effettuavamo alcuna vendita di tale materiale che veniva invece messo a disposizione dei soci che utilizzavano i bossoli per ricaricarli. Quanto alla contestazione di avere la sezione rimborsato le spese dell'accompagnatore di mia figlia alle gare federali si trattava di una prassi adottata dalla sezione con il consenso del Consiglio [...]”.*

Ancora il 19 settembre 2023, presso la Sezione TSN di Cosenza, la sig.ra MALTRAVERSI Giuseppina, segretaria della Sezione TSN di Cosenza, veniva audita a sommarie informazioni nell'ambito della medesima indagine e di connesso procedimento disciplinare dinanzi alla medesima commissione UITTS.

La sig.ra MALTRAVERSI Giuseppina dichiarava: “*sono impiegata dipendente della sezione e mi occupo della tenuta della contabilità. Sono a conoscenza che è stata presentata una denuncia querela per un ammanco di cassa pari a 13.000,00 Euro circa. L'ex Presidente mi chiedeva*



mensilmente di pagare 1.000 Euro a Greco Pasquale I soldi che davo all'ex presidente erano registrate nella cassa c'erano le ricevute [...]. A gennaio 2023 dopo l'insediamento del presidente Riccardo Catalano, mi è stato chiesto dal medesimo e dal revisore dei conti dott. De Benedittis della destinazione di tale somma. Io riferivo che tale somma veniva mensilmente data dall'ex presidente per pagare il sig. Greco [...]"

Il 16 gennaio 2024, il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi procedeva ad udire, con collegamento da remoto, nella qualità di persona sottoposta ad indagini, il sig. DEL VECCHIO Pietro Maria, difeso dall'Avv. Edmondo Pellico.

Il sig. DEL VECCHIO Pietro Maria dichiarava: *"[...] in merito alla contestazione secondo la quale sarei partecipe di aver presentato un esposto alla Procura Federale [...] che lo stesso esposto è a firma del solo catalano e che per oltre a rappresentare di non averla io sottoscritta oralmente non ho avallato la medesima. Per quanto riguarda la denuncia avanzata presso la Procura della Repubblica. [...] la stessa sarebbe stata presentata contro ignoti. Onde per cui anche per tale ragione non vedo come si possa attribuire di essere io responsabile di aver effettuato tali imputazioni dirette nei confronti della persona del Sig. Antonio Macchione che ho sempre stimato tantissimo.[...][...] Nel verbale della <<riunione del giorno tre gennaio 2023 io ho affermato di essere contrario allo stile letterario della mozione di sfiducia poiché secondo me si mancava di rispetto al Presidente Macchione[...]. Ammesso che ci siano delle sue mancanze si poteva chiedere delucidazioni e chiarimenti in questi mesi che vanno dal consiglio del 13.01.2023. Per fare la denuncia è stato fatto un verbale durante la riunione del 01.03.2023.[...]. In merito alla denuncia alla Procura Federale non c'è stato nulla non ricordo che si sia parlato di questo. Dal verbale risulta che ho chiesto informazioni approfondite. Macchione è stato presentato [...] come un soggetto che aveva sottratto la somma di euro 13.400 oltre ai bossoli e il rame. Io non ci ho mai creduto conoscendo la persona del macchione. La denuncia presentata alla Procura ordinaria non è stata da me sottoscritta [...]. Per quanto concerne la contestazione della cessione dei bossoli di munizioni usate al fine della ricarica voglio dichiarare che si tratta di prassi a me sconosciuta. Personalmente non ne sono mai stato al corrente. Non si può dire che il consiglio in carica abbia omesso di impedire la cessione perché esso non è mai stato investito in tempi recenti della conoscenza di detta circostanza. Noi come poligono abbiamo sempre preso munizioni commerciali e le vendiamo ai tiratori e questi [...] si raccolgono i bossoli e li ricaricano per sparare in poligoni esterni. Noi non abbiamo mai autorizzato tiratori ad utilizzare munizioni ricaricate [...].[...] voglio rappresentare che l'attribuzione dell'importo di euro 1000 mensili in favore dello stesso era circostanza a me ignota. Se detto importo veniva realmente corrisposto al Greco tanto avveniva a mia insaputa. Vi è stato un periodo in cui noni consiglieri e i direttori di tiro abbiamo rinunciato al gettone spettante come rimborso spesa per devolverli in favore del Greco. Aveva problemi di salute e problemi economici [...]. Mi risulta che quando un atleta andava in trasferta per le attività sportive esisteva una prassi della sezione di rimborsare l'accompagnatore indipendentemente che fosse tesserato o meno che fosse familiare. Si facevo con tutti quelli che lo chiedevano [...]"*

Sulla base di queste audizioni e degli accertamenti dei fatti, la Procura Federale formulava il deferimento a questo Tribunale Federale, per cui oggi è discussione, e ipotizzava la responsabilità quanto meno omissiva e del Presidente e dei Consiglieri del TSN nonché del Revisore dei Conti.



Per conseguenza, con decreto presidenziale del 31 gennaio 2024, ex art.34, lett e), del *Regolamento di Giustizia Sportiva UITTS*, i tesserati Sigg. CATALANO Riccardo, MACCHIONE Antonio, CUCONATO Michele, BOMBINI Marco, DEL VECCHIO Pietro Maria, RIZZUTO Giuseppe e DE BENEDITTIS Pierluigi, venivano convocati innanzi a questo Tribunale Federale per l'udienza del 28 febbraio 2024.

Il deferito sig. DEL VECCHIO Pietro Maria si costituiva davanti questo Tribunale Federale con memoria difensiva depositata il 23 febbraio 2024 per il tramite dell'Avv. Edmondo Pellico. La memoria riportava quanto già dichiarato dallo stesso DEL VECCHIO nell'audizione del 16 gennaio 2024 ed assumeva di: (i) «[...] illustrare le ragioni dell'infondatezza delle contestazioni residuanti a proprio carico che l'Ufficio del Procura [...] ha ritenuto di non poter archiviare: (ii) «[...] che rispetto all'originaria incolpazione sono ad oggi effettivamente venute meno : • la contestazione secondo la quale il Del Vecchio avrebbe approvato la denuncia presentata alla Procura della Repubblica di Cosenza da Catalano Riccardo, nei confronti dell'allora Presidente del TAS di Cosenza Macchione Antonio, avente ad oggetto la distrazione della somma di euro 13.440,00, pur sapendolo innocente, • la contestazione secondo la quale il medesimo avrebbe partecipato alla presentazione dell'esposto alla Procura Federale :(iii) «[...] è possibile escludere la configurabilità in capo al Del Vecchio [...] offrendo detto verbale compiuta attestazione di quanto il primo abbia anzi prendere le distanze dalla mozione di sfiducia al tempo promosso dal consigliere Catalano, mediante la espressa manifestazione della propria contrarietà alle modalità di tale iniziativa [...]; (iiii) «[...] è il caso di evidenziare che l'addebito avente ad oggetto la gestione dei bossoli risulta- all'esame degli atti- essere sorto soltanto in un secondo momento, ossia nell'ambito dell'esposto disciplinare avanzato dal solo consigliere Catalano nel successivo settembre 2023 ed in riferimento alla cui presentazione la Procura federale – si è detto- ha già escluso che vi sia partecipazione degli altri consiglieri; (iiiiii) «[...] l'insussistenza di elementi di prova idonei a sorreggere la contestazione mossa al I dell'atto di deferimento e la sussistenza (per contro) di documentazione atta ad escludere detto addebito impongono in merito l'adozione da parte del Tribunale Federale di una decisione di rigetto della richiesta di accertamento e di dichiarazione della responsabilità di accertamento e di dichiarazione della responsabilità dell'odierno deducente per la contestata violazione degli artt.2 codice di comportamento sportivo Coni e 3 commi I e II Reg. giust. e 27 Statuto del TSN Cosenza [...]; (iiiiiii) «Parimenti priva di validi elementi di prova risulta, altresì, l'attribuzione avanzata a carico dell'odierno deducente della condotta delineata al punto II dell'atto di deferimento [...].[...] il De Vecchio in data 16.012024 ha espressamente dichiarato: “voglio rappresentare che l'attribuzione dell'importo di euro 100000 mensili in favore del Greco era circostanza a me ignota. Se detto importo realmente corrisposto al Greco tanto avveniva a mia insaputa[...].[...] in assenza di prova circa la consapevolezza di lavoro in nero e di forme di pagamento illecite verso il Greco, la responsabilità omissiva ipotizzata a carico del primo non presenta fondamento alcuno[...] il Tribunale federale dovrà certamente disattendere la richiesta di accertamento della violazione da parte dell'odierno deducente degli artt. 2 del codice di comportamento sportivo con,6,comma 2, d.lgs. n.297/2002 lett. a), decreto-legge n.223/2006 convertito dalla l.n. 24/2006, 1 comma 910-911, l. n.205/2017 e 39 dello Statuto del TSN Cosenza.»;(iiiiiiii) «[...]anche la contestata violazione degli artt. 256 del d.lgs. 156/2006, 2 CCSC e 39 STATUTO TSN [...] è destituita di fondamento [...].[...] che consentono di individuare il Del Vecchio quale responsabile di taluna delle condotte alternative



previste dalla disposizione normativa menzionata quali la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio e l'intermediazione di rifiuti[...] che la prassi del recupero dei bossoli dei tiratori risulti addirittura essere contemplata ed ammessa dai regolamenti di plurime Sezioni di Tiro a Segno[...] conclusioni •Rigettare la domanda di dichiarazione della responsabilità avanzata nei suoi confronti per l'ipotizzata violazione degli artt. 2 c.c.s.c. e 3, comma I, e II, reg. giust.. Nonché accertare e dichiarare l'estraneità del predetto alla contestazione mossa; •rigettare la domanda di dichiarazione della responsabilità ulteriormente avanzata nei suoi confronti per l'ipotizzata violazione degli artt. 2 c.c.s.c., comma II, d.lgs. n.297/2002 e 7, lett. a), d.-l. n.233/2006, 1 comma 910-911 l.n. 205/2017, 256 d.lgs. n. 156/2006 e 39 statuto del TSN Cosenza nonché accertare e dichiarare l'estraneità del predetto alla contestazione mossa; •Disattendere la richiesta di applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni uno avanzata nei suoi confronti ed emettere pronuncia di proscioglimento in suo favore per tutte le contestazioni mosse; •In via subordinata, applicare la sanzione più lieve dell'avvertimento-diffida e/o comunque contenere eventualmente la comminatoria di sospensione entro il minimo edittale.[...]».

Il deferito MACCHIONE Antonio si costituiva con memoria difensiva depositata il 24 febbraio 2024 per il tramite dell'Avv. Emilio L. Cianni. La memoria riportava quanto già dal MACCHIONE dichiarato nell'audizione del 19 settembre 2023 e assumeva: (i) [...] con riferimento al capo II dell'atto di deferimento [...] il sig. Macchione in sede di interrogatorio ha si confermato che il sig. Pasquale Greco non avesse alcun contratto e che venisse pagato in contanti, ma altresì espressamente aggiunto di aver ricevuto da più parti, indicazioni favorevoli in merito alla regolarità di dette modalità. [...] la segretaria diceva che si poteva fare in questo modo. E aggiungo che la segretaria teneva la contabilità come lo fa tutt'ora. [...] avevamo lo studio Benedittis s che ci seguiva dal punto di vista contabile e come consulente del lavoro. Ci aveva rassicurato che si poteva fare e io in buona sostanza gli ho creduto. [...] Le dichiarazioni rese dal sig. Macchione trovano puntuale conferma nelle ulteriori affermazioni del consigliere Del Vecchio Pietro Maria [...] nel corso della propria audizione ha inteso precisare "che Macchione è una persona molto semplice e la vera e propria gestione era in mano alla segretaria nella persona della Maltraversi" [...]. La reale rappresentazione dei rapporti tra il sig. Macchione, la segretaria ed il consulente restituisce un quadro di totale assenza di colpa in capo al primo [...]»: (ii) «[...] Con riferimento al capo III dell'atto di deferimento[...]che se la contestata ipotesi di gestione di rifiuti non autorizzata [...]in ragione delle dichiarazioni rese dal sig. Macchione o dal consigliere Del Vecchio, è evidente che esse siano state chiaramente travisate. Nessuno dei due dichiaranti ha mai fatto riferimento agli episodi di recupero dei bossoli da parte di alcuni tiratori quale metodica "alternativa" di gestione di quello che può essere considerato rifiuto[...] non è possibile sostenere che si sia manifestato un interesse del sig. Macchione, nella qualità di allora presidente, verso l'organizzazione di un'attività di raccolta e di smaltimento dei bossoli in forme non consentite[...]»: (iii) << [...] Il Tribunale Federale voglia integralmente respingere le accuse dalla Procura Federale mosse nei suoi confronti nell'ambito dell'atto di deferimento del 28.01.2024, quindi prosciogliere il medesimo dalle stesse e conseguentemente rigettare la richiesta di applicazione della sanzione disciplinare avanzata a suo carico. In subordine [...] comminarsi la sanzione disciplinare meno grave o limitarsi la sospensione disciplinare al periodo minimo applicabile».

Il deferito DE BENEDETTIS Pierluigi si costituiva con memoria difensiva depositata il 26 febbraio 2024 per il tramite dell'Avv. Gabriella Figliuzzi. La memoria assumeva: "(i) [...]il professionista ha effettuato il controllo sulla contabilità della sezione del TSN di Cosenza per l'anno 2022, ed è sempre



lui che, con la relazione del 5 gennaio 2023, evidenzia l'ammanco di euro 13.200,00 dalla cassa[...]:(ii) [...] «E' opportuno precisare come, il Dott. De Benedittis non fa parte, né ora né in passato, del Consiglio Direttivo all'interno del quale venivano prese le decisioni e dove si discuteva di ciò che riguardava la sezione [...]»: (iii) «[...] La tenuta della contabilità bisogna precisare che era tenuta dalla segretaria all'interno della sezione del TSN, il Dott. De Benedittis non ha nulla a che vedere, nemmeno con la elaborazione delle paghe e alla consulenza del lavoro. La società DEVI CONSULT SRL elabora per conto del TSN le paghe dei dipendenti e fa anche la consulenza del lavoro. Vi sono le prove di ciò che sostiene il mio cliente, provate dal fatto che, è lui stesso a sostenere di non frequentare la sezione da diversi anni, a riguardo non vi è prova del contrario[...]» :(iiii)[...] E' proprio il sig. Macchione che nelle sue dichiarazioni si contraddice continuamente, dapprima dice che era stato autorizzato al pagamento del dipendente a nero proprio dallo studio De Benedittis, poi si contraddice dicendo "Questi gettoni li dovevamo prendere noi come direttori e vi abbiamo rinunciato per darli a Greco. Era una forma di carità. Io sapevo che greco era direttore di tiro. Lo avevamo stabilito in un consiglio di circa dieci anni fa di privarci del gettone. IO non mi sono posto il problema del contratto perché era un rimborso spese ed era irrisorio. Io dei mille euro non so nulla" [...]»: (iiii) «[...] Ed è proprio a seguito della relazione del Dott. De Benedittis che nasce il procedimento in oggetto. E' lui che fa emergere l'ammanco nelle casse del TSN di Cosenza. Non può, in nessun modo, trovare fondamento il capo di imputazione rivolto al Dott. De Benedittis, senza essere sorretto, da nessuna prova di colpevolezza o di negligenza in capo allo stesso» [...]:(iiii) «[...] si chiede pertanto che l'Onorevole Tribunale Federale adito voglia respingere le accuse della Procura Federale rivolte al mio cliente e quindi prosciogliere il medesimo e conseguentemente rigettare la richiesta di applicazione della sanzione disciplinare avanzata a suo carico. In subordine [...] qualora la richiesta di proscioglimento non possa trovare accoglimento, comminare allo stesso la sanzione minima e meno grave o limitarsi alla sospensione disciplinare al periodo minimo applicabile".

All'udienza del 28 febbraio, tenuta in modalità mista presenza/remoto, erano presenti l'Avv. Mario Bonavita per i sig.ri CATALANO Riccardo, RIZZUTO Giuseppe, BOMBINI Marco, CUCONATO MICHELE, il sig. CATALANO Riccardo, il sig. CUCONATO Michele, l'Avv. Gabriella Figliuzzo per il sig. DE BENEDITTIS Pierluigi. Presenti mediante collegamento da remoto per la Procura Federale erano il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi, l'Avv. Emilio Luigi Cianni per il sig. MACCHIONE Antonio, il sig. MACCHIONE Antonio, l'Avv. Edmondo Pellico per il sig. DEL VECCHIO Pietro Maria, il sig. DE BENEDITTIS Pierluigi.

Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Federico Tosi si riportava a quanto dedotto nell'atto di deferimento, insisteva per i domandati mezzi istruttori e chiedeva termine per note.

L'Avv. Mario Bonavita per il sig. CATALANO Riccardo chiedeva una sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento anche tenuto conto delle dichiarazioni rese dal sig. CATALANO Riccardo in fase delle indagini preliminari. In ogni caso chiedeva l'ammissione dei mezzi istruttori.

L'Avv. Emilio Luigi Di Cianni per il sig. MACCHIONE Antonio si riportava alla memoria difensiva ed insisteva sull'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e sul proscioglimento del sig. MACCHIONE Antonio. Quest'ultimo precisava, con il consenso del Presidente del Tribunale Federale, che non aveva contatti diretti con il Revisore DE BENEDITTIS ma che consegnava la



documentazione alla sig.ra MALTRAVERSI, la quale provvedeva a trasmettere detta documentazione al DE BENEDITTIS.

L'Avv. Mario Bonavita per i sig.ri CUCONATO Michele e RIZZUTO Giuseppe si riportava a quanto già dedotto per la posizione del sig. CATALANO Riccardo. In merito alla posizione del sig. BOMBINI Marco precisava che era entrato nel Consiglio Direttivo solo nel febbraio 2023 ed era estraneo a quanto contestato circa il bossolame.

L'Avv. Edmondo Pellico per il sig. DEL VECCHIO Pietro Maria insisteva per la richiesta di rinvio dell'udienza formulata con PEC del 22 febbraio 2024. Si riportava alla memoria e chiedeva che venisse ammessa la produzione documentale allegata alla propria memoria difensiva ed insisteva per le istanze istruttorie formulate nella stessa memoria.

L'Avv. Gabriella Figliuzzo per il sig. DE BENEDITTIS Pierluigi si riportava alla memoria difensiva ed insisteva per il proscioglimento e chiedeva contestualmente di il suo assistito per rendere una breve dichiarazione al fine di precisare la sua posizione. Il Presidente del Tribunale Federale, per conto del Collegio, comunicava che l'istanza non era accolta considerato quanto già dedotto nella memoria difensiva acquisita agli atti.

All'esito della discussione e della conseguente camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del *dispositivo* della presente decisione, riportato in verbale e qui appresso.

DIRITTO

Gli addebiti ai nominati incolpati, di cui ai capi di incolpazione, consistono in varie violazioni dei doveri inerenti i rispettivi uffici di Presidente di Sezione TSN, di consiglieri componenti il Consiglio Direttivo della Sezione TSN e del Revisore dei conti.

Stima il Collegio che vada ritenuta la ricorrenza, per ciascuno degli incolpati, degli addebiti rispettivamente ascritti; nonché la valutazione delle circostanze oggettivamente rilevabili nei termini che seguono.

A questi riguardi, va posto in evidenza quanto qui segue.

A carico di CATALANO Riccardo (già Vice Presidente del TSN di Cosenza), attualmente Presidente, viene mossa la violazione degli artt. 2 (*Principio di lealtà*) del Codice di Comportamento Sportivo, per il quale «*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva*»; 3 (*Doveri*), comma 1 e comma 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva UITTS, per cui «*1. Le Sezioni di Tiro a Segno Nazionale (d'ora in poi Sezioni TSN), i Gruppi Sportivi (GS) affiliati, i loro iscritti e tesserati all'Unione Italiana Tiro a Segno (UITTS) sono tenuti ad osservare lo Statuto, i Regolamenti, i Provvedimenti, le Decisioni e le Direttive degli Organi ed Organismi centrali e periferici dell'UITTS nonché del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI. 2. In particolare i tesserati sono tenuti ad osservare i principi derivanti dall'Ordinamento giuridico sportivo, il Regolamento di tiro e di gara e del Codice di Comportamento Sportivo, sono tenuti ad un comportamento corretto, leale e dignitoso tra di loro e nel corso*



dell'attività sportiva e sociale»; 10 (Circostanze aggravanti), comma 1, lett. a), per il quale «1. In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a) aver commesso l'infrazione con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio proprio del colpevole[...]»; nonché viene mossa contestazione di violazione dell'art.27 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo) dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno Nazionale per aver presentato alla Procura Federale l'esposto 11 settembre 2023 e una contestuale denuncia presso la Procura della Repubblica del luogo, contro lo sfiduciato sig. MACCHIONE Antonio, Presidente della Sezione TSN di Cosenza, per le seguenti condotte:

- a) commercializzazione abusiva di bossoli e rame;
- b) peculato per aver distratto la somma di euro 13.200,00 in danno all'associazione;
- c) distrazione di denaro per rimborsi non dovuti al fidanzato della figlia sig.ra MACCHIONE Vera.

L'addebito di cui al punto a), però, stando a quanto affermato dagli ispettori federali nel verbale di ispezione eseguita nei giorni del 18 e 19 settembre 2023 e controfirmato dal sig. CATALANO Riccardo, risulta non provato. Infatti «al momento non è provata l'attività di commercio di bossolame, essendo invece finora emersa la prassi di cessione gratuita agli iscritti per la ricarica riferita sia dall'ex Presidente Macchione, sia dall'attuale Catalano». L'audizione del sig. DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere del TSN di Cosenza, confermava quanto riportato dagli ispettori federali.

Anche in merito al punto b), l'addebito risulta infondato. Infatti gli ispettori federali hanno dichiarato, nel verbale di ispezione dei giorni 18 e 19 settembre 2023: «[...] Di tali pagamenti vi è anche evidenza deduttiva nel libro di cassa giornale del 2022 nel quale risultano pagamenti per Euro 15.900,00 per "spese direttore di tiro" che, detratte le certificazioni uniche dello stesso anno pari a Euro 2.700,00, determina un saldo di Euro 13.200,00 che corrisponde al compenso erogato nello stesso anno al direttore di tiro Pasquale Greco per cui pende denuncia querela ed esposto» «[...]che, al momento della presentazione della denuncia querela e dell'esposto, al Presidente Riccardo Catalano non era all'oscuro della destinazione delle somme di cui ha invece denunciato in sede penale e federale l'utilizzo illecito da parte dell'ex Presidente Antonio Macchione ipotizzando il reato di peculato ex art. 314 c.p. o altri, circostanza che potrebbe teoricamente - previo esame della specifica istanza punitiva contenuta nella denuncia querela di cui non è stata fornita copia ed ogni ulteriore approfondimento da parte degli organi competenti - integrare il reato di calunnia ex art. 368 c.p.[...]».

In merito al punto c), da quanto dichiarato dagli ispettori federali nel verbale di ispezione eseguita nei giorni del 18 e del 19 settembre 2023, risulta «[...] che, quanto al pagamento della sig.ra Vera Macchione (figlia dell'ex Presidente) al di lei fidanzato/accompagnatore, dai documenti prodotti è emersa una spesa imputabile[...]. La riferita condotta potrebbe teoricamente configurare ipotesi di reato a carico dei responsabili [...]».

MACCHIONE Antonio, sul rimborso, dichiarava nel corso dell'audizione avvenuta in data 19 settembre 2023 ad opera della commissione di indagine UITA, come persona sottoposta a procedimento disciplinare, che «[...] si trattava di una prassi adottata dalla sezione e con il consenso del Consiglio, credo ci possa essere una delibera al riguardo [...]». Il che veniva confermato dal sig. DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere, nel corso della sua audizione del 16 gennaio 2024.



La denuncia presentata dal Presidente attuale del TSN, CATALANO Riccardo, alla Procura della Repubblica nei confronti del sig. MACCHIONE Antonio per sottrazione e il probabile commercio dei bossoli e del rame, era stata approvata dal Consiglio Direttivo, come dichiarato nell'esposto del 11 settembre 2023 alla Procura Federale, presentato dallo stesso Presidente del TSN di Cosenza. Ai sensi dell'art. 25 Statuto delle Sezioni del TSN comma 1 «*Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e delle sue eventuali delegazioni ed è responsabile del loro funzionamento [...]*». Il Consiglio Direttivo della Sezione risultava così composto: CATALANO Riccardo, Presidente della Sezione, CUONATO Michele, Vice Presidente; BOMBINI Marco, consigliere; DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere; RIZZUTO Giuseppe, consigliere; DE BENEDITTIS Pierluigi, revisore dei conti: tutti deferiti.

Con riferimento al sig. DEL VECCHIO Pietro Maria che dichiarava nell'audizione del 16 gennaio 2024 che «*[...] che lo stesso esposto alla Procura Federale, vorrei rappresentare come mi risulta che lo stesso esposto è a firma del solo Riccardo Catalano[...]*», occorre precisare, come sopra già rappresentato, che il sig. CATALANO Riccardo presentava l'esposto non come un soggetto privato ma Presidente della Sezione del TSN (art. 25 Statuto Sezioni Tiro a Segno). Relativamente alla denuncia presentata dallo stesso CATALANO Riccardo presso la Procura della Repubblica lo stesso DEL VECCHIO dichiarava nella audizione del 16 gennaio 2024 che «*[...] durante questa seduta si è parlato di denunciare presso la Procura della Repubblica ignoti in relazione al problema dell'ammacco di 13.400 e il catalano diceva che se non si fosse proceduto alla denuncia, ci sarebbero stati accertamenti da parte della corte dei conti. Per cui dinanzi a questo stato dei fatti, si è votato tutti in maniera favorevole circa la denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica di Cosenza[...]*».

Per le ragioni sopra esposte ed emergenti da quanto riferito e qui testé riportato, il Tribunale Federale ravvisa sussistere violazioni alle seguenti norme:

- **art. 27 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo)**, comma 1, dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno, secondo cui «*il Consiglio Direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione. Gestisce l'intera area del poligono di tiro secondo le norme di legge che lo regolamentano e secondo le direttive dell'ente proprietario dell'UITA*»: violazione che va riconosciuta sussistere a carico dei componenti del Consiglio Direttivo composto dai sig.ri CATALANO Riccardo, Presidente, CUONATO Michele, Vice Presidente, BOMBINI Marco, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, di consigliere, RIZZUTO Giuseppe, consigliere, DE BENEDITTIS Pierluigi revisore dei conti.
- **art. 2 (Principio di lealtà) del Codice di Comportamento Sportivo, a tenore del quale** «*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente all'ordinata e civile convivenza sportiva*», così come contestato ai componenti del Consiglio Direttivo composto dai sig.ri: CATALANO Riccardo, Presidente, CUONATO Michele, Vice Presidente, BOMBINI Marco, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere, RIZZUTO Giuseppe, consigliere, DE BENEDITTIS Pierluigi: il tutto per le ragioni sopraesposte, inerenti l'infondatezza delle accuse nei confronti del sig. MACCHIONE circa "l'ammacco di Euro 13.400,00", come risultava accertata in sede di visita ispettiva UITA nonché all'infondatezza dell'addebito di "commercio dei bossoli", pur accertata in occasione della medesima visita ispettiva della UITA.



- **art. 39** (*Poligono, stand di tiro, campo di tiro, locale custodia armi/munizioni*), comma 5, **dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno**, a tenore del quale «*Gli stand di tiro e dei locali custodia armi/munizioni devono avere le agibilità previste dalle norme vigenti. L'agibilità è concessa dall'UITTS per gli stand di tiro per l'utilizzo di armi ad aria e gas compressi nonché per armi a fuoco di prima categoria e per i locali custodia armi/munizioni presenti nei poligoni delle Sezioni TSN che hanno solo stand d 1# categoria e/o palestre di tiro ad aria compressa. Negli altri casi il rilascio dell'agibilità è di competenza del Ministero della difesa*». Dalla relazione della visita ispettiva UITTS del 18 e 19 settembre 2023 presso la Sezione del TSN di Cosenza, emergeva che «*La Sezione di TSN ha 2 stand (palestra aria compressa e poligono in galleria) entrambi con agibilità in corso di validità. Il poligono non è dotato di SCIA antincendio (ad esempio per attività sportiva n.65, mentre l'attività 18 per esercizi di minuta vendita non è applicabile come chiarito con apposito parere del Ministero dell'Interno n.7016 del 18 maggio 2012), né di una attestazione a firma di un tecnico abilitato ai sensi del DPR 151/11 che dichiara che la stessa non è necessaria in quanto l'attività svolta non rientra nei parametri previsti dal citato DPR [...]*» «*[...] andrebbe anche affrontato il rischio per il personale relativo ai percorsi interni alla sezione. Infatti dalla segreteria allo stand si attraversa un'area esterna "condominiale" [...]*»: questo emergeva a carico dei componenti del Consiglio Direttivo, composto dai sig.ri CATALANO Riccardo, Presidente, CUCONATO Michele, Vice Presidente, BOMBINI Marco, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere.
Relativamente alle *munizioni*, la relazione della visita ispettiva UITTS riportava che «*Il registro delle munizioni (carico-scarico) è gestito con sistema cartaceo, quello attualmente utilizzato indicato con il n.17 consta di numero di 200 pagine. L'ultimo carico di munizioni risulta effettuato in data 05.09.2023(dalla società Beretta, n.5000.). I verificatori rilevavano che per quanto riguarda lo scarico delle munizioni vengono indicati tipologia, quantità, data estremo della ricevuta e nominativo del percipiente: non sono presenti le firme dell'utilizzatore [...]*».
- **art. 1 Manifesto UITTS (Corsi per il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi)**. La visita ispettiva UITTS constatava quanto segue: «*[...] Da un riscontro effettuato, sulla raccolta dei Diplomi e sui Patentini emessi dalla Sezione relativi agli anni 2021,2022 e 2023 alla data odierna 19 settembre 2023 risultano emessi i seguenti Diplomi e Patentini [...]. [...]*Ad un controllo a campione i DIMA non risultano in regola per quanto riguarda le modalità di rilascio non conforme alle prescrizioni del Manifesto UITTS. In particolare vengono sparati solo 50 colpi e non vengono sparati i 10 colpi previsti con il cal.12» a carico dei componenti del Consiglio Direttivo, composto dai sig.ri CATALANO Riccardo, Presidente, CUCONATO Michele, Vice Presidente, BOMBINI Marco, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere.
- **art. 38 (Diploma di idoneità al maneggio delle armi e patentino di idoneità al tiro)**, comma 2, dello Statuto delle Sezioni Tiro a Segno, a tenore del quale «*I Diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di idoneità al tiro sono rilasciati re forniti secondo le modalità e le indicazioni determinate dall'UITTS, a firma del Presidente della Sezione [...]*», a carico del sig. CATALANO Riccardo, Presidente della Sezione TSN di Cosenza.
- **art. 49 (Servizio di cassa) dello Statuto delle Sezioni del Tiro a Segno**, a tenore del quale «*1. La Sezione ha una sola contabilità. Tutte le operazioni contabili, in entrate in uscita, devono essere eseguite tramite di un conto corrente bancario o postale. 2.I proventi di qualsiasi natura e per qualsiasi motivo, pertinenti alla Sezione come pure i proventi delle quote annuali d'iscrizione,*



- *devono essere versati sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sezione di Tiro a Segno Nazionale.3. Per le piccole spese la Sezione si può avvalere di un fondo cassa disciplinato dal regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Sezionale». Dalla relazione della visita ispettiva istituita dalla UITTS, emergeva che “[...] le ricevute vengono tenute a mano. Non è possibile effettuare la verifica a campione in quanto la sezione tiene la contabilità manualmente e ad oggi non è aggiornata” a carico dei componenti del Consiglio Direttivo composto dai sig.ri CATALANO Riccardo, Presidente, CUCONATO Michele, Vice Presidente, BOMBINI Marco, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere.*
- **artt.47 (Bilancio Preventivo) e 48 (Conto Consuntivo)** dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno. La visita ispettiva dell’UITTS accertava che *“l’ultimo rendiconto sintetico dei valori di Bilancio inviato all’UITTS è relativo all’anno 2022”* a carico dei componenti del del Consiglio Direttivo composto dai sig.ri CATALANO Riccardo, Presidente della Sezione TSN di Cosenza, CUCONATO Michele, Vice Presidente, BOMBINI Marco, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere.
- **art. 256 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata) d.lgs 3 aprile 2006, n.152 (codice dell’ambiente)** a carico dei componenti del Consiglio Direttivo, composto dai sig.ri CATALANO Riccardo, Presidente della Sezione TSN di Cosenza, CUCONATO Michele, Vice Presidente, BOMBINI Marco, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere.

La relazione, circa la visita ispettiva della UITTS nelle date del 18 e 19 settembre 2023, riferiva in particolare: “[...] Nel registro di carico e scarico dei rifiuti appaiono delle cessioni ai soci di bossolame, caricati come rifiuti nell’apposito registro, e non solo a ditte autorizzate per lo smaltimento”.

A tal proposito, il sig. CATALANO Riccardo, Presidente della Sezione, nell’esposto presentato alla Procura Federale in data 11 settembre 2023 aveva affermato dichiarato quanto segue: “[...]Nel corso delle verifiche amministrative il Catalano riscontrava altresì che dai formulari dello smaltimento dei rifiuti speciali non vi era traccia né dell’ottone dei bossoli, né del rame delle ogive e che lo smaltimento riguardava solo il piombo[...].”

Nel corso dell’audizione, avvenuta in data 19 settembre 2023, il sig. CATALANO Riccardo, Presidente della Sezione, dichiarava quanto segue: “[...] è vero che la sezione dava i bossoli ai tiratori per la ricarica almeno fino al 2013[...].ma per quello che ne so io in questa sede della sezione, dal 2013, se qualcuno chiedeva bossoli venivano concessi con il contagocce, almeno questo mi è stato riferito da altri tiratori perché io non ricarico[...].”

Il sig. DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere, nel corso dell’audizione avvenuta in data 16 gennaio 2024 dichiarava quanto segue : “[...] vorrei precisare che bisogna fare una distinzione tra cessione e raccolta. Per quanto concerne la contestazione della cessione dei bossoli di munizioni usate al fine della ricarica voglio dichiarare che si tratta di prassi a me sconosciuta. [...]. [...] Noi come poligono abbiamo sempre preso munizioni commerciali e le vendiamo ai tiratori e questi, non tutti, fanno attività in poligoni esterni, si raccolgono i bossoli e li ricaricano per sparare in poligoni esterni”.

- Circa l’addebito a carico del deferito sig. MACCHIONE Antonio, all’epoca dei fatti Presidente della Sezione TSN Cosenza, la Procura Federale contestava il concorso omissivo del revisore contabile dott. DE BENEDITTIS Luigi per violazione dell’art. 29 (*Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico*) dello Statuto delle Sezioni di Tiro a segno; e il concorso parimenti omissivo con i membri del Consiglio Direttivo composto dai sig.ri CATALANO Riccardo, Vice Presidente, CUCONATO Michele, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere, RIZZUTO Giuseppe, consigliere, in violazione



dell'art. 27 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo) dello Statuto Sezioni Tiro a segno, con l'aggravante dell'art. 10 (Circostanze aggravanti), comma 1, lett. a), per aver costituito un rapporto di lavoro autonomo in forma orale con il sig. GRECO Pasquale senza le obbligatorie comunicazioni agli enti di previdenza sociale competenti corrispondendo al lavoratore il pattuito compenso con metodi di pagamento non tracciabili.

Il MACCHIONE confermava, nel corso dell'audizione avvenuta in data 18 e 19 settembre 2023, che *"[...] tale somma fosse corrispondente al compenso che la sezione erogava da diversi anni al sig. Pasquale Greco [...] l'importo veniva corrisposto in contanti [...] pagamenti tutti registrati in cassa [...]. Era un aiuto a questa persona che aveva problemi di salute legati ad un tumore. La segretaria diceva che si poteva fare in questo modo. E aggiungo che la segretaria teneva la contabilità come fa tutt'ora. Avevamo uno studio, lo studio De Benedittis che ci seguiva dal punto di vista contabile e come consulente del lavoro [...]. Il sig. DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere confermava nel corso della sua audizione che "[...] Questi gettoni li dovevamo prendere noi come direttori e vi abbiamo rinunciato per darli a Greco. [...]. Lo avevamo stabilito in consiglio una decina di anni fa".*

La sig.ra MALTRAVERSI Giuseppina, dipendente della TSN di Cosenza, nel corso della sua audizione del 19 settembre 2023 da parte della commissione di indagine UITS, confermava quanto segue: *"Sono impiegata dipendente della sezione e mi occupo della tenuta della contabilità [...] l'ex presidente mi chiedeva mensilmente di pagare 1.000 euro a Greco Pasquale [...] i soldi che davano all'ex presidente erano registrati nella cassa, c'erano le ricevute [...]"*.

Il sig. GRECO Pasquale, Direttore di Tiro della Sezione del TSN di Cosenza, confermava lo stesso 19 settembre 2023 quanto segue: *"[...] questo importo mi veniva consegnato personalmente dalla sig.ra Giuseppina Maltraversi, segretaria della sezione. [...] di tale circostanza erano al corrente oltre alla segretaria l'ex Presidente Macchione, l'attuale Presidente Riccardo Catalano (all'epoca ex presidente) e qualche consigliere [...]"*.

È da precisare che il pagamento nei confronti del sig. GRECO Pietro, come dichiarato dal sig. MACCHIONE Antonio, all'epoca dei fatti Presidente della Sezione, e come confermato dal sig. DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere all'epoca dei fatti, era a conoscenza dell'intero Consiglio direttivo della Sezione del TSN di Cosenza, all'epoca composto dai sig.ri MACCHIONE Antonio, Presidente della Sezione; CATALANO Riccardo, Vice Presidente; CUCONATO Michele, consigliere; DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere; RIZZUTO Giuseppe, consigliere; DE BENEDITTIS Pierluigi, revisore dei conti.

- Con riferimento al sig. Dott. DE BENEDITTIS Pierluigi, revisore dei conti della Sezione TSN, va rilevato che egli dichiarava nell'audizione del 19 settembre 2023 che *"la somma indicata nella mia relazione del 5 gennaio 2023, imputata al capitolo n.5) pari a 13.200,00 Euro quale somma per la quale non erano stati ritrovati documenti giustificativi, poi riportata dal conto consuntivo 2022 in espressa voce "spese non giustificate azione legale in corso [...]"*; *"[...] ho effettuato una verifica a campione"*; *"[...] le verifiche periodiche non erano fatte in maniera puntuale [...]"*. Dalla visita ispettiva della UITS si riferiva in relazione quanto segue: *"[...] Il registro non risulta compilato se non per l'anno 2023. Il revisore dei conti è stato nominato in data 2019, ma sino al 2023 non ha svolto alcuna verifica puntuale, come dallo stesso dichiarato, e non ha redatto alcun verbale. Si fa presente l'incompatibilità della carica del revisore essendo legato da parentela con il consulente del lavoro e con lo studio del commercialista incaricato dalla Sezione"*.

Per l'art. 29 (Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico) dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno, si contestava al Dott. DE BENEDITTIS a titolo di violazione, quanto al comma 3, per cui *«I revisori, controllano la situazione finanziaria, gli adempimenti agli obblighi civili, fiscali,*



previdenziali e statutarî, la regolarità della documentazione contabile della Sezione, con facoltà di esaminare libri, registri ed atti; verifiche amministrative e di cassa»; e al comma 4, per cui «I Revisori redigono trimestralmente verbale di verifica di cassa e degli obblighi di cui al comma precedente; presentano ogni anno all'Assemblea la relazione sulla gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere allegata al Conto Consuntivo».

Quanto al tesseramento, il sig. DE BENEDITTIS Pierluigi dichiarava: "[...] sono stato tesserato e forse lo sono tuttora, ma non frequento più la sezione da alcuni anni".

Nella memoria presentata dall'Avv. Gabriella Figliuzzi per conto del suo assistito DE BENEDITTIS Pierluigi di esponeva: "[...] E' opportuno precisare come, il Dott. De Benedittis non fa parte, né ora né in passato, del Consiglio Direttivo all'interno del quale venivano prese le decisioni e dove si discuteva di ciò che riguardava la sezione[...]".

In virtù di tali deposizioni, si svolgevano accertamenti presso l'ufficio dei tesseramenti della UITA circa la posizione del DE BENEDITTIS Pierluigi e così veniva accertato che negli anni 2006, 2007 e 2008 egli era tesserato, con n.tessera 160019, come dirigente della Sezione TSN di Cosenza; poi dal 2020, 2021, 2023 con scadenza tesseramento alla data 31 dicembre 2023 era frequentatore, categoria amatore, n. tessera 160019.

Contestualmente, con partecipazione al Consiglio Direttivo Sezionale, egli rivestiva l'incarico di Revisore dei Conti per la Sezione TSN di Cosenza (cod. aff. 180221) nel periodo dal 7 giugno 2015, con elezione convalidata il 30 giugno 2015 e con scadenza al 30 giugno 2019; poi nel periodo dal 30 giugno 2019, con elezione convalidata il 19 luglio 2019 e scadenza al 19 luglio 2023. Attualmente, dal 1 gennaio 2024, egli non risulta tesserato.

Per conseguenza di tale particolare situazione soggettiva, causata dal mancato rinnovo, questo Tribunale Federale sin da ora ritiene che vada, assieme alle altre contestazioni, comminato il divieto decennale di tesseramento ai sensi dell'art. 53 (Categorie di tesserati), comma 4 dello Statuto UITA, in virtù del quale «coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o con il mancato rinnovo di tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti non possono essere tesserati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data che sarà attestata a tali fini dalla Segreteria Generale».

E' comunque da rammentare che, per la giurisprudenza sportiva, "sono sottoposti alla Giustizia Sportiva tutti i soggetti che, benché deferiti, fossero al momento della commissione dei fatti addebitati tesserati. Le previsioni statutarie e regolamentari cui soggiace il tesserato per effetto del tesseramento possono, infatti, operare anche per il tempo successivo alla cessazione del vincolo associativo, ove riguardino vicende attinenti a quel vincolo stesso" [cfr. Collegio di Garanzia dello Sport II, decisione 30 gennaio 2017 n.10]; e che "i tesserati con le Federazioni Sportive – sono soggetti alla "giurisdizione" degli organi della giustizia sportiva, per fatti verificatisi quando erano tesserati ed anche nel caso in cui il tesseramento è venuto meno nel corso dell'azione disciplinare del conseguente giudizio. Infatti, ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione sportiva, la posizione rivestita al momento delle violazioni contestate" [Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., decisione 8 marzo 2018, n.11; Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., decisione 11 ottobre 2016 n.46].

Sulla base degli elementi tutti sopra evidenziati ed acquisiti al procedimento, questo Tribunale Federale stima che in concreto ricorrano le violazioni alle seguenti norme:

- **art. 27 (Attribuzioni del Consiglio Direttivo) dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno**, comma 1, a tenore del quale «Il Consiglio Direttivo ha poteri e conseguenti responsabilità sull'attività istituzionale, sportiva, organizzativa e amministrativa della Sezione. Gestisce l'intera area del poligono di tiro secondo le norme di legge che lo regolamentano e secondo le direttive dell'ente proprietario dell'UITA»: in forza di quale configurazione normativa, l'addebito risulta qui a carico dei



componenti del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Cosenza, all'epoca dei fatti composto dai sig.ri MACCHIONE Antonio, Presidente, CATALANO Riccardo, Vice Presidente, CUCONATO Michele, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere, RIZZUTO Giuseppe, consigliere, DE BENEDITTIS Pierluigi, Revisore dei Conti.

-
- **art. 2 (Principio di lealtà) del Codice di Comportamento Sportivo**, a tenore del quale *«I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente all'ordinata e civile convivenza sportiva»*. L'addebito, per quanto detto, risulta accertato a carico dei componenti del Consiglio Direttivo, all'epoca dei fatti composto dai sig.ri MACCHIONE Antonio, Presidente, CATALANO Riccardo, Vice Presidente, CUCONATO Michele, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere, RIZZUTO Giuseppe, consigliere.
- **art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 2002; d.-l. n. 223 del 2006 per cui** *«I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, [...]»*. Il fatto risulta accertato relativamente a GRECO Pasquale, istruttore e direttore di tiro del TSN di Cosenza che dichiarava nella audizione del 19 settembre 2023 quanto segue: *“sono stato assunto il 23 gennaio 2023 con contratto di collaborazione sportiva”; “prima del 2023, ho percepito un compenso mensile di euro 1.000,00 circa solo nel 2022, prima collaboravo saltuariamente con la sezione percependo un gettone di presenza di euro 10.00”*. Il fatto è stato contestato e risulta accertato in capo ai componenti del Consiglio Direttivo all'epoca dei fatti composto dai sig.ri MACCHIONE Antonio, Presidente del TSN di Cosenza, CATALANO Riccardo, Vice Presidente, CUCONATO Michele, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere, RIZZUTO Giuseppe, consigliere e consiste nell'essere venuti meno agli oneri previdenziali e fiscali per il lavoratore GRECO Pasquale.
- **art. 7, lett. a), convertito dalla legge n. 24 del 2006, legge n. 205 del 2017, art.1, commi 910-911**, a tenore del quale *«I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato[...]»*, e relativamente alla posizione lavorativa di GRECO Pasquale, istruttore e direttore di tiro. Il sig. MACCHIONE Antonio, Presidente della Sezione, all'audizione del 19 settembre 2023 dichiarava che *“[...] l'importo veniva corrisposto in contanti dalla sig.ra MALTRAVERSI Giuseppina, dietro mia autorizzazione [...]”* a carico dei componenti del Consiglio Direttivo all'epoca composto dai sig.ri MACCHIONE Antonio, Presidente, CATALANO Riccardo, Vice Presidente, CUCONATO Michele, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere, RIZZUTO Giuseppe, Consigliere.
- **art. 39 (Poligono, stand di tiro, campo di tiro, locale custodia armi/munizioni), comma 5, dello Statuto delle Sezioni di Tiro a Segno**, a tenore del quale *«gli stand di tiro e dei locali custodia armi/munizioni devono avere le agibilità previste dalle norme vigenti. L'agibilità è concessa dall'UITTS per gli stand di tiro per l'utilizzo di armi ad aria e gas compressi nonché per armi a fuoco di prima categoria e per i locali custodia armi/munizioni presenti nei poligoni delle Sezioni TSN che hanno solo stand d 1ª categoria e/o palestre di tiro ad aria compressa. Negli altri casi il rilascio dell'agibilità è di competenza del Ministero della difesa»*.

Per la relazione della visita ispettiva della UITTS del 18 e 19 settembre 2023 presso la Sezione era emerso che *“La Sezione di TSN ha 2 stand (palestra aria compressa e poligono in galleria) entrambi con agibilità in corso di validità. Il poligono non è dotato di SCIA antincendio (ad esempio per*



attività sportiva n.65, mentre l'attività 18 per esercizi di minuta vendita non è applicabile come chiarito con apposito parere del Ministero dell'Interno n.7016 del 18 maggio 2012), né di una attestazione a firma di un tecnico abilitato ai sensi del DPR 151/11 che dichiari che la stessa non è necessaria in quanto l'attività svolta non rientra nei parametri previsti dal citato DPR.[...]>> << [...]andrebbe anche affrontato il rischio per il personale relativo ai percorsi interni alla sezione.

Infatti dalla segreteria allo stand si attraversa un'area esterna "condominiale"[...]. Il che risulta a carico dei componenti del Consiglio Direttivo composto dai sig.ri MACCHIONE Antonio, Presidente, CATALANO Riccardo, Vice Presidente, CUCONATO Michele, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere, RIZZUTO Giuseppe, consigliere.

Relativamente alle munizioni, la visita ispettiva UITTS nella sua relazione riportava che "il registro delle munizioni (carico-scarico) è gestito con sistema cartaceo, quello attualmente utilizzato indicato con il n.17 consta di numero di 200 pagine. L'ultimo carico di munizioni risulta effettuato in data 05.09.2023 (dalla società Beretta, n.5000.). I verificatori rilevavano che per quanto riguarda lo scarico delle munizioni vengono indicati tipologia, quantità, data estremo della ricevuta e nominativo del percipiente: non sono presenti le firme dell'utilizzatore [...]"

- **art. 1 (Corsi per il rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi) del Manifesto UITTS:** a questo proposito la visita ispettiva della UITTS constatava che "[...]Da un riscontro effettuato, sulla raccolta dei Diplomi e sui Patentini emessi dalla Sezione relativi agli anni 2021,2022 e 2023 alla data odierna 19 settembre 2023 risultano emessi i seguenti Diplomi e Patentini[...]. [...]Ad un controllo a campione i DIMA non risultano in regola per quanto riguarda le modalità di rilascio non conforme alle prescrizioni del Manifesto UITTS. In particolare vengono sparati solo 50 colpi e non vengono sparati i 10 colpi previsti con il cal.12" a carico del Consiglio Direttivo composto dai sig.ri : MACCHIONE Antonio, Presidente della Sezione del TSN di Cosenza, CATALANO Riccardo, Vice Presidente, CUCONATO Michele, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere, RIZZUTO Giuseppe, in qualità consigliere.
- **art. 38 (Diploma di idoneità al maneggio delle armi e patentino di idoneità al tiro),** comma 2, dello Statuto delle Sezioni Tiro a Segno, a tenore del quale «*I Diplomi di idoneità al maneggio delle armi e i patentini di idoneità al tiro sono rilasciati re forniti secondo le modalità e le indicazioni determinate dall'UITTS, a firma del Presidente della Sezione [...]*»: il che è emerso a carico del sig. MACCHIONE Antonio, Presidente, all'epoca dei fatti, della Sezione TSN di Cosenza.
- **Art. 256 (Attività di gestione rifiuti non autorizzata) del d.lgs 3 aprile 2006 n.152 (codice dell'ambiente).** La relazione della visita ispettiva UITTS 18 e 19 settembre 2023 riferiva: "[...] Nel registro di carico e scarico dei rifiuti appaiono delle cessioni ai soci di bossolame, caricati come rifiuti nell'apposito registro, e non solo a ditte autorizzate per lo smaltimento": il che risulta accertato a carico dei componenti del Consiglio Direttivo, composto dai sig.ri MACCHIONE Antonio, Presidente, CATALANO Riccardo, Vice Presidente, CUCONATO Michele, consigliere, DEL VECCHIO Pietro Maria, consigliere, RIZZUTO Giuseppe, consigliere.

Il sig. MACCHIONE Antonio, Presidente all'epoca dei fatti, nel corso dell'audizione del 19 settembre 2023, aveva dichiarato: "[...]quanto alle vicende del bossolame rinvenuto all'interno della sezione, posso riferire che non effettuavamo alcuna vendita di tale materiale che veniva invece messo a disposizione dei soci che utilizzavano i bossoli per ricaricarli [...]"

Nella memoria depositata dal difensore del sig. MACCHIONE, Avv. Emilio L.Di Cianni, in data 24 febbraio 2024 si riporta al tal riguardo: "[...] in ragione delle dichiarazioni rese dal sig. Macchione o dal consigliere Del Vecchio, è evidente che esse siano state chiaramente travisate. Nessuno dei due



dichiaranti ha mai fatto riferimento agli episodi di recupero bossoli da parte di alcuni tiratori quale metodica "alternativa" di gestione di quello che può essere considerato rifiuto. [...] non è possibile sostenere che si sia manifestato un interesse del sig. Macchione, nella qualità di allora presidente, verso l'organizzazione di un'attività di raccolta e di smaltimento dei bossoli in forme non consentite[.]".

Vale qui rammentare, in via generale, che i poligoni di tiro sono (come ribadito dalla giurisprudenza, produttori di rifiuti. Per la definizione dell'art. 183 d.lgs. n.152 del 2006 (*codice dell'ambiente*) è "produttore iniziale di rifiuti" il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. Perciò le operazioni di recupero vanno eseguite in conformità dell'Allegato C del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

Da questo quadro viene si rileva, da parte del Tribunale Federale, che la partecipazione diretta delle persone dei singoli incolpati ai fatti oggettivamente accertati è qui resa manifesta e rilevante ai fini sanzionatori per i deferiti CATALANO Riccardo, MACCHIONE Antonio, CUCONATO Michele, BOMBINI Marco, DEL VECCHIO Pietro Maria, RIZZUTO Giuseppe, DE BENEDITTIS Pierluigi.

Relativamente invece alla posizione di MACCHIONE Antonio circa l'ammanco dell'importo di euro 13.440,00, da lui erogato quale compenso all'istruttore di Tiro sig. GRECO Pasquale, si constata quanto relazionato dalla Dott.ssa SPORTELLI Elena, durante la visita ispettiva svoltasi il 18 e 19 settembre 2023: «[...] di tali pagamenti vi è anche evidenza deduttiva nel libro di cassa giornale del 2022 nel quale risultano pagamenti per Euro 15.900,00 per "spese direttore di tiro " che, detratte le certificazioni uniche dello stesso anno pari a Euro 2.700,00, determina un saldo di Euro 13.200,00 che corrisponde al compenso erogato nello stesso anno al direttore di tiro Pasquale Greco per cui pende denuncia querela ed esposto».

Pertanto, come da giurisprudenza circa i limiti alla dimensione pubblicistica della struttura delle Sezione TSN (cfr. Cass. SS.UU. civ., ord. 8 novembre 2011. n.32418] non appare configurabile un'appropriazione o distrazione dei fondi del TSN per scopo personale del MACCHIONE: si tratta invero di somme che risultano effettivamente erogate, come confermato dalla SPORTELLI, nei confronti del direttore di tiro a titolo di compenso e in ordine alle quali non opera, su quelle basi, la connotazione pubblicistica. Non si ravvisa allora un danno all'ente pubblico; né che tali passaggi di denaro abbiano effettivamente pregiudicato le funzioni di rilievo pubblico.

Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito, se è vero che la materiale partecipazione agli eventi illeciti dei predetti risulta differenziata, resta in punto di diritto che è da considerare l'essenzialità, ai fini del buon e ordinario funzionamento delle Sezioni e in generale della Federazione, delle rispettive responsabilità anche *in vigilando*.

Nel caso in esame, ciascuno dei deferiti, con il proprio comportamento anche omissivo e pretermissivo del rispettivo, e personale, dovere di vigilanza inerente l'ufficio ricoperto, ha apportato un rilevante contributo causale per la realizzazione dell'evento indebito accertato. Ricorre dunque l'accertata responsabilità disciplinare di tutti i prevenuti negli addebitati e accertati illeciti, anche se l'effettività immediata della condotta dei singoli nella causazione dell'evento ne risulta differenziata: il che va a rilevare ai fini della statuizione dell'entità della sanzione, di cui qui appresso.

Sulla base dei detti accertamenti in fatto, il Collegio – al quale è riservata, per regola processuale generale, l'ultima qualificazione giuridica dei fatti dedotti al giudizio e ivi accertati – ritiene che tutti i prevenuti siano responsabili, seppure con diverse modalità e partecipazione (anche in relazione al rispettivo ruolo ricoperto nella Sezione TSN), dei fatti costituenti illecito disciplinare loro contestati.



A ciò, di suo esaustivo, si aggiunge il richiamo dell'art. 4 (*Responsabilità oggettiva*), comma 2, del Regolamento della Giustizia UITTS [per il quale «essi rispondono a titolo di dolo e di colpa e non possono invocare l'ignoranza dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme emanate dagli Organi Federali e dal CONI [...]»]: previsione di chiusura che rimarca e accentua quanto comunque appena qui rilevato.

La partecipazione diretta dei singoli incolpati ai fatti così oggettivamente accertati e come sopra rappresentati, è invero resa a questo punto manifesta ai fini sanzionatori per i deferiti CATALANO Riccardo, MACCHIONE Antonio, CUCONATO Michele, BOMBINI Marco, DEL VECCHIO Pietro Maria, RIZZUTO Giuseppe, DE BENEDITTIS Pierluigi.

Quanto alle disposizioni che a questi fini qualificatori ultimi qui vengono in rilievo e vanno applicate, il Collegio rileva che, oltre alla contestata violazione dell'art. 2 (*Principio di lealtà*) del *Codice di Comportamento Sportivo* del CONI [per il quale «I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva»], resa effettivamente sussistente dall'accertamento dei fatti di cui sopra, appaiono da considerare – ai fini della compiuta definizione degli illeciti e della determinazione e quantificazione, in questa sede, della rispettiva sanzione - le violazioni alle seguenti norme, ciascuna delle quali è variamente riferibile alla condotta di ciascun prevenuto.

Rilevano, in particolare, e vanno ritenute a carico dei prevenuti tutti le violazioni delle seguenti disposizioni:

- **l'art. 42 (Sezioni TSN), comma 2, dello Statuto UITTS** [per il quale «Le Sezioni TSN svolgono i compiti istituzionali stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n.90 del 2010, dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66, dal regio decreto 18 giugno 1931 n.773 recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, del relativo regolamento di attuazione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n.635, dalla legge 18 aprile 1975 n.110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi" e dalle altre leggi e regolamenti che la disciplinano»];
- **l'art. 67 (infrazioni disciplinari), comma 1, lett. a) dello Statuto UITTS** [per il quale «Costituiscono infrazioni disciplinari, sanzionabili con l'adozione delle misure di cui all'art.68 : a) la violazione da parte degli affiliati o dei tesserati all'UITTS, delle norme dell'ordinamento giuridico sportivo, del presente Statuto, dello Statuto delle Sezione TSN di appartenenza e dei relativi Regolamenti, dei provvedimenti, delle direttive, delle decisioni dell'UITTS, nonché del principio di correttezza e lealtà [...]»];
- **l'art. 68 (sanzioni disciplinari), comma 1, lett. d), dello Statuto dell'UITTS** [per il quale «Nei confronti degli affiliati UITTS che commettono le infrazioni di cui all'art.67, possono essere irrogate le seguenti sanzioni: [...] d) sospensione da ogni attività sportiva fino a cinque anni»];
- **l'art. 68 (sanzioni disciplinari), comma 5, dello Statuto dell'UITTS** [per il quale «Le sanzioni della sospensione da ogni attività sociale o sportiva fino a due anni o fino a cinque anni vengono irrogate - a seconda della natura, della specie, dell'oggetto, del tempo, del luogo e di ogni altra modalità del fatto contestato, dell'intensità del dolo o del grado di colpa in capo al trasgressore, nonché della gravità del danno eventualmente cagionato al danneggiato - in caso di commissione di gravi infrazioni di cui all'articolo 67, per il compimento di atti di indisciplina gravi, nonché di atti pregiudizievoli per gli interessi sociali e federali e per l'immagine dell'UITTS. Esse comportano,



per la loro durata, l'esclusione da ogni attività sociale e sportiva del Tiro a Segno nazionale, nonché la ineleggibilità alle cariche sociali e federali».].

- **l'art. 5 (Infrazioni), comma, 1 lett. a), del Regolamento di Giustizia Sportiva UITTS** [per il quale «Le infrazioni oggetto del presente Regolamento sono: a) *Violazione dei doveri ed obblighi delle norme dell'ordinamento giuridico sportivo dello Statuto, dei regolamenti, dei provvedimenti, delle decisioni e delle direttive dell'UITTS nonché violazione dei principi di lealtà e correttezza e comportamenti scorretti da parte degli affiliati o tesserati alla UITTS: [...]*»];
- **l'art. 7 (Sanzioni disciplinari), comma 1, lett. d), del Regolamento Giustizia Sportiva UITTS** [per il quale «Le sanzioni che possono essere comminate nei confronti degli affiliati UITTS che commettono le infrazioni di cui all'art.67 dello Statuto e degli artt.3,4 e 5 del presente Regolamento, sono: d) *sospensione da ogni attività sportiva fino a cinque anni*»];
- **l'art. 53 (categoria dei tesserati), comma 4, dello Statuto UITTS**, in virtù del quale «*Coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o con il mancato rinnovo di tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti non possono essere tesserati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data che sarà attestata a tali fini dalla Segreteria Generale*».

Su tali basi, di fatto e di diritto, il Collegio ritiene accertata la contestata responsabilità disciplinare a carico dei sig.ri MACCHIONE Antonio (quale Presidente della Sezione TSN di Cosenza), CATALANO Riccardo (Vice Presidente Sezione TSN di Cosenza), CUCONATO Michele (membro del Consiglio Direttivo della Sezione), DEL VECCHIO Pietro Maria (membro del Consiglio Direttivo), RIZZUTO Giuseppe (membro del Consiglio Direttivo della Sezione), DE BENEDITTIS Pierluigi, (revisore dei conti della Sezione) nei sensi di cui sopra e, considerata per ciascuno di loro la ricorrenza effettiva delle circostanze aggravanti di cui all'art.10, comma 1, lett. a), del *Regolamento di Giustizia UITTS* [«*in caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o del responsabile dell'infrazione e di particolare gravità delle conseguenze dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze: a) aver commesso l'infrazione con abuso di potere o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole*»] con i relativi effetti sulla quantificazione della sanzione.

Perciò il Tribunale Federale medesimo stima di giustizia sportiva irrogare le seguenti sanzioni, superiori a quelle richieste dalla Procura Federale:

- al sig. **CATALANO Riccardo**, Vice Presidente della Sezione TSN di Cosenza, la sanzione della sospensione di anni tre da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig. **MACCHIONE Antonio**, Presidente della Sezione TSN di Cosenza, la sanzione della sospensione di anni uno da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig. **CUCONATO Michele**, consigliere della Sezione TSN di Cosenza, la sanzione della sospensione di anni due da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig. **BOMBINI Marco**, consigliere della Sezione TSN di Cosenza, la sanzione della sospensione di anni due da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig. **DEL VECCHIO Pietro Maria**, consigliere della Sezione TSN di Cosenza, la sanzione della sospensione di anni due da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig. **RIZZUTO Giuseppe**, consigliere della Sezione TSN di Cosenza, la sanzione della sospensione di anni due da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig. **DE BENEDITTIS Pierluigi**, Revisore dei Conti della Sezione TSN di Cosenza, la sanzione della sospensione di anni due da ogni attività sportiva e sociale. Si aggiunge il divieto decennale di tesseramento ai sensi dell'art. 53 (Categorie di tesserati), comma 4 dello Statuto UITTS, in virtù del



quale «*Coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o con il mancato rinnovo di tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti non possono essere tesserati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data che sarà attestata a tali fini dalla Segreteria Generale*».

P.Q.M.

il Tribunale Federale, ritenute ultronee ai fini del decidere le richieste istruttorie articolate dalle parti, ritiene accertata la contestata responsabilità disciplinare dei prevenuti ed irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. **CATALANO Riccardo**, Vice Presidente della Sezione TSN di Cosenza, la sanzione della sospensione di anni tre da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig. **MACCHIONE Antonio**, Presidente della Sezione TSN di Cosenza, la sanzione della sospensione di anni uno da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig. **CUCONATO Michele**, consigliere della Sezione TSN di Cosenza, la sanzione della sospensione di anni due da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig. **BOMBINI Marco**, consigliere della Sezione TSN di Cosenza, la sanzione della sospensione di anni due da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig. **DEL VECCHIO Pietro Maria**, consigliere della Sezione TSN di Cosenza, la sanzione della sospensione di anni due da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig. **RIZZUTO Giuseppe**, consigliere della Sezione TSN di Cosenza, la sanzione della sospensione di anni due da ogni attività sportiva e sociale;
- al sig. **DE BENEDITTIS Pierluigi**, Revisore dei Conti della Sezione TSN di Cosenza, la sanzione della sospensione di anni due da ogni attività sportiva e sociale e inoltre il divieto decennale di tesseramento ai sensi dell'art. 53 (*Categorie di tesserati*), comma 4 dello Statuto UITTS («*Coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o con il mancato rinnovo di tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti non possono essere tesserati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data che sarà attestata a tali fini dalla Segreteria Generale*»).

Il Tribunale Federale dispone che la Segreteria comunichi senza indugio la presente decisione ai ricorrenti e alla Sezione TSN di Cosenza in persona del suo Presidente *pro tempore*, e ne curi altresì la pubblicazione sul sito istituzionale della UITTS, con immediata esecuzione.

Roma 29 febbraio 2024

Dott. Giuseppe SEVERINI
Presidente

Avv. Paola DI VINCENZO
Componente

Avv. Raffaella VIGNOTTO
Componente supplente relatore